

## **LA (NEGATA) INCIDENZA DELLE RECENTI NORME SULLE CD. "PARTITE IVA" SULL'ASSETTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI PATRONI STABILI LAICI PRESSO I TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI**

La recente (ennesima) riforma del mercato del lavoro (L. 28.6.2012, n. 92, entrata in vigore lo scorso 18 luglio), nota per avere, in parte, ridisegnato la normativa in materia di licenziamento, è, tra l'altro, intervenuta anche sulle cd. "partite IVA", al fine di "stanare" i casi di utilizzo improprio di contratti di lavoro autonomo (in cui il lavoratore risulta titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, IVA, da cui l'impropria denominazione) al posto di contratti di lavoro subordinato, o, quantomeno, di contratti di lavoro a progetto.

A tal fine l'articolo 1, comma 26, della legge n. 92/2012 introduce nel decreto legislativo n. 276/2003, di seguito alle norme dedicate al lavoro a progetto, il nuovo articolo 69-bis (rubricato *Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*), volto a considerare un rapporto di lavoro configurato dalle parti come autonomo a "partita IVA", in presenza di alcuni presupposti, quale (diverso) rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per la realizzazione della suddetta presunzione devono ricorrere almeno due dei seguenti presupposti: «a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente». Resta in ogni caso ferma la possibilità della prova contraria a carico del committente circa la reale natura autonoma della prestazione lavorativa (art. 69-bis, primo comma, D.Lgs. 276/2003, introdotto dall'art. 1, c. 26, della L. 92/2012, come già modificato dal cd. decreto sviluppo).

---

\* Avvocato, Professore associato di Diritto del lavoro nell'Università di Cassino e del Lazio meridionale.

Si tratta di indici presuntivi sulla durata della prestazione, sulla percentuale dei complessivi compensi percepiti dal collaboratore e sulla disponibilità di una posizione fissa, che valgono a indurre il giudice a ritenere che, in mancanza di prova contraria, il rapporto di lavoro autonomo “a partita IVA” nasconda un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.

Nei casi elencati ci troviamo così di fronte a ipotesi di presunzioni legali relative ex articolo 2728 codice civile, in cui, salvo appunto la prova contraria a carico del committente, la presunzione della presenza di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo (il fatto ignoto) opera in presenza di quei determinati indizi (i fatti noti).

Occorre aggiungere che in presenza dei menzionati presupposti, il rapporto di lavoro originariamente configurato come autonomo, ma poi considerato quale rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, potrebbe inoltre giungere a essere considerato quale rapporto di lavoro subordinato. Ciò accadrà laddove il rapporto di lavoro qualificato rapporto di lavoro coordinato e continuativo risulti privo dei requisiti di legge fissati in materia di lavoro a progetto. Ciò accadrà nel caso in cui non vi sia un progetto specifico che il collaboratore dovrebbe realizzare, sicché verrà considerato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 69-bis, quarto comma, che espressamente richiama l'art. 69, primo comma, del medesimo D.Lgs. 276/2003).

Al contempo, tuttavia, la norma dispone altresì che «*La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233*» (art. 69-bis, secondo comma, D.Lgs. 276/2003, introdotto dall'art. 1, c. 26, della L. 92/2012).

Attraverso tale disposizione il legislatore, opportunamente, una volta delineati i presupposti per l'operare della presunzione di presenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, provvede a limitarne il raggio di azione, fissando casi in cui questa non possa operare.

Si tratta, quanto al primo requisito, del caso in cui la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro sia connotata da particolari competenze teoriche ovvero da capacità tecnico-pratiche, che, in sostanza, testimoniano quel particolare grado di professionalità normalmente tipico proprio delle prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro autonomo. Si può di certo pensare a percorsi di apprendimento di tipo universitario o presso istituti di alta formazione e a particolari capacità, legate a esperienze maturate sul campo dal lavoratore.

Attraverso poi il secondo requisito, meramente reddituale, si palesa

l'intenzione del legislatore di intervenire (attraverso le presunzioni prima indicate) su situazioni in cui la esiguità del reddito sia considerata sintomo di sfruttamento probabile del lavoratore. Superata, invece, la soglia prevista, la presunzione non opera, in quanto, il legislatore ritiene che ci si trovi al di fuori dell'area dello sfruttamento possibile.

Il reddito da considerare secondo la lettera b) viene fuori dalla moltiplicazione del minimale annuo previsto (per il 2012 pari a euro 14.930) per 1,25; la misura del reddito così calcolata risulta pari a euro 18.662,50. In pratica, la somma indicata, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, corrisponde a circa 1.000 euro per 12 mensilità.

Inoltre «*La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali*» (art. 69-bis, terzo comma, D.Lgs. 276/2003, introdotto dall'art. 1, c. 26, della L. 92/2012).

Nei casi citati, in cui la presunzione non opera, vengono ristabilite le consuete regole che sovrintendono all'onere della prova, per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 cod. civ.). Ne deriva che grava sul lavoratore l'onere di provare che il rapporto di lavoro autonomo configuri in realtà un rapporto di lavoro subordinato, attraverso la presenza dei consueti "indici" della subordinazione.

Quanto, infine, alla entrata in vigore delle suddette norme, la legge prevede che queste si applichino «*ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*» (art. 69-bis, quarto comma, D.Lgs. 276/2003, introdotto dall'art. 1, c. 26, della L. 92/2012).

Molti sono gli interrogativi posti da disposizioni come quelle esaminate che si pongono agli operatori del diritto a tutti i livelli.

In questa sede vogliamo vagliare il possibile impatto della nuova normativa sulla figura peculiare del Patrono stabile laico dei Tribunali ecclesiastici regionali.

Come noto, ai sensi del canone 1490 del codice di diritto canonico «*In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitano l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli*».

Si tratta di una figura prevista dal nuovo codice di diritto canonico

che svolge la propria attività a favore di quanti «*non hanno i mezzi per ricorrere ad un patrono regolarmente retribuito, ma, al contempo, costituisce un'alternativa di sistema, per chi non intende avvalersi di liberi professionisti*» (così M. RIVELLA, *Le norme C.E.I. sul regime amministrativo dei tribunali: un primo bilancio*, in *Il diritto canonico nel sapere teologico*, Milano 2004, pag. 342).

Tale peculiare figura, presente soltanto nei Tribunali Ecclesiastici, viene regolamentata, poi, nell'ambito delle *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* dettate dalla CEI nel 1997, riviste nel 1988 e nel 2000; queste ultime sono state promulgate il 30 marzo 2001.

L'articolo 6 delle suddette Norme, specificatamente dedicato a tale figura, dispone che (§1): «*L'organico del tribunale regionale deve prevedere l'istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato che di procuratore [...]*», e, (§2) che «*A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano il loro servizio [...]*».

Sul versante più propriamente lavoristico, più di recente, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011, ha approvato (insieme a quella relativa ai giudici, ai difensori del vincolo e agli uditori) una *Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali*.

Per tali soggetti si prevede la stipulazione di un contratto d'opera professionale, autonomo, con relativa titolarità di posizione fiscale ai fini dell'IVA, in piena conformità con la tipologia di attività svolta in favore del Tribunale ecclesiastico regionale a vantaggio delle parti che ad essi si rivolgano, definendo anche nuove modalità per il calcolo del compenso loro spettante.

A questo punto, descritta, così, in breve, la figura del Patrono stabile e vagliata la Determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente sulle modalità di configurazione del suo rapporto di lavoro con la Regione ecclesiastica per il servizio svolto presso il Tribunale ecclesiastico regionale, occorre chiedersi se la nuova normativa sulle cd. "partite IVA" descritta in precedenza possa in qualche modo toccare questa fattispecie.

Proprio quanto fino a questo punto osservato, vale a nostro avviso, a fugare ogni dubbio a riguardo, nella direzione di una chiara estraneità della fattispecie esaminata all'ambito di efficacia delle nuove norme dettate dal legislatore italiano sulle (possibili) false "partite IVA".

Invero, i Patroni stabili, ai sensi del canone 1490 del CJC che della richiamata Disposizione della CEI, esercitano l'incarico di avvocati o procuratori. Si tratta della medesima attività esercitata dagli avvocati e procuratori del libero foro, di consulenza e assistenza in giudizio delle parti.

A prescindere, quindi, dalla formale iscrizione ad albi o registri, ci troviamo in questo caso assolutamente al di fuori del campo di azione della

presunzione introdotta dalla nuova normativa italiana, volta a stanare le false "partite IVA" (v. *supra*, punto 1).

Invero, la figura del Patrono stabile rientra senza dubbio tra quelle escluse espressamente dalla operatività della suddetta presunzione, proprio in quanto connotata indubbiamente da quelle «*competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività*» di cui parla il legislatore.

Si tratta di un soggetto che svolge l'attività di avvocato, che rappresenta, come noto, proprio l'archetipo di contratto d'opera professionale, in regime di autonomia.

Tali considerazioni appaiono assolutamente dirimenti. In ogni caso deve considerarsi, altresì, l'esclusione dalla presunzione derivante dal dato oggettivo del limite di reddito stabilito, superato il quale, come già notato, questa non può operare.

Infatti, tale limite, secondo le citate norme stabilito in euro 18.662,50 lordi annui, è superato dalla misura stabilita dalla ricordata Determinazione del 28-30 marzo 2011 del Consiglio Episcopale Permanente (v., *supra*, punto 2), in forza della quale «*5. Il patrono stabile riceve dalla Regione ecclesiastica un compenso costituito da una parte fissa, pari a € 2.000,00 mensili lordi, e da una parte variabile, pari a € 30,00 per colloquio di consulenza e a € 90,00 per libello introdotto*».

Ci troviamo così abbondantemente al di sopra del limite di reddito considerato, da parte del legislatore, "pericoloso" indizio di uso improprio del contratto di lavoro autonomo, sicché nessun dubbio può residuare sulla questione.